

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
per il servizio
di illuminazione votiva nei cimiteri

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 06.09.2022

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI

I N D I C E

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del servizio

Capo II Organizzazione del servizio

Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Caratteristiche degli impianti
Art. 4 - Manutenzione degli impianti
Art. 5 - Richiesta del servizio
Art. 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

Capo III Tariffe e versamenti

Art. 7 - Tariffe del servizio
Art. 8 - Pagamento del canone di attivazione e del canone annuo
Art. 9 - Omesso pagamento del canone annuo
Art. 10 - Rimborso del canone di attivazione e del canone annuo

Capo IV Prescrizioni

Art. 11 - Divieti
Art. 12 - Variazioni di utenza
Art. 13 - Segnalazioni guasti
Art. 14 - Censimento e regolazione delle utenze in atto

Capo V Disposizioni finali

Art. 15 - Facoltà di modifica delle norme regolamentari
Art. 16 - Efficacia del regolamento
Art. 17 - Tutela dei dati personali
Art. 18 - Sanzioni
Art. 19 - Abrogazione di norme
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste, laddove richiesto, nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc.
2. Il servizio comprende, altresì, la fornitura dell'energia elettrica, delle parti di ricambio (lampada e portalampada) e della manutenzione dell'impianto.
3. Il servizio in questione viene svolto sotto la titolarità del Comune di Gandino, che può affidare a ditta esterna la gestione delle funzioni di ordine tecnico e/o economico.
4. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche / led:
 - Dei campi di inumazione;
 - Dei loculi cimiteriali, ossari e cinerari;
 - Delle tombe singole, a più posti e delle cappelle di famiglia.

Capo II Organizzazione del servizio

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione, a cura del Comune di Gandino, del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri. Esso è gestito dal Comune nelle forme previste dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs 267/2000.
2. Parimenti il presente regolamento disciplina la fruizione, da parte degli interessati, del medesimo servizio.
3. Il servizio non ha carattere di obbligatorietà e verrà concesso a seguito di richiesta al competente ufficio comunale da parte dei soggetti interessati, purché aventi rapporto di parentela fino al 4° grado con il defunto.
4. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo ed è assicurato con lampadine da 1-2 watt alimentate con tensione a 12-24 volt.
5. L'eventuale sospensione del servizio, per interruzione dell'energia elettrica dovuta a lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborso agli utenti.

Articolo 3 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione votiva (ad eccezione delle foto / simboli retroilluminati) sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese esterna.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
4. Per le foto / simboli retroilluminati il Comune provvede a fornire esclusivamente la corrente elettrica; l'allaccio – la sostituzione della lampada a led dovrà essere effettuato direttamente dal fornitore della lapide (su incarico del contribuente). La lampada di illuminazione dovrà essere tassativamente a led di colore giallo o bianco; non sono ammessi altri colori.
5. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente deve essere autorizzato espressamente. Le relative spese, nonché la costruzione di eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.

Articolo 4 - Manutenzione degli impianti

1. Il Comune, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - prendersi cura della parte d'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio;
 - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.

Articolo 5 - Richiesta del servizio

1. Il servizio è reso su domanda dell'interessato.
2. La richiesta di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune di Gandino e presentata al competente ufficio comunale incaricato del servizio.
3. In ogni caso il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità tecnico logistica di esecuzione dell'impianto elettrico e suoi connessi e accessori.
4. La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente interessato, deve essere consegnata o recapitata direttamente presso il competente ufficio comunale nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano presso lo sportello negli orari di apertura ufficio al pubblico;
 - Invio a mezzo mail all'indirizzo info@comune.gandino.bg.it
 - Spedita a mezzo servizio postale all'indirizzo del Comune di Gandino, Piazza Vittorio Veneto n. 7 (Cap. 24024)

5. La domanda dovrà essere corredata da copia del documento d'identità qualora essa non venga firmata direttamente davanti al funzionario incaricato del Comune.
6. Non sono ritenute valide eventuali domande redatte e/o firmate da persone diverse dai diretti interessati.

Articolo 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione del modulo di richiesta attivazione del servizio.
2. La durata del contratto è di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio. Nel caso in cui la richiesta venga sottoscritta successivamente al 1° gennaio di ogni anno la prima scadenza sarà comunque fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.
3. Il servizio si intende rinnovato per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'interessato con apposita modulistica da far pervenire al competente ufficio comunale, nei modi già sopra indicati, entro 30 giorni prima della scadenza ovvero entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Il servizio potrà essere disdetto, con le medesime modalità di cui al punto 3, anche in corso d'anno. In tal caso il servizio si intenderà risolto al 31 dicembre dell'anno in cui si è pervenuta la comunicazione di disdetta.
5. Il servizio è attivato entro il 30° giorno dalla data di sottoscrizione della richiesta di attivazione, salvo ritardi non imputabili al Comune (es. ritardi nel posizionamento della lapide).

Capo III Tariffe e versamenti

Articolo 7 - Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe si suddividono come segue:
 - le spese per l'attivazione dell'impianto (canone di attivazione);
 - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite (canone annuo).
3. Per ogni nuova lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un "canone di attivazione" una tantum, soggetto ad IVA, per la fornitura e l'allacciamento della stessa all'impianto di illuminazione.
4. Per ogni lampada votiva il richiedente è tenuto al versamento di un "canone annuo" comprendente il consumo di energia elettrica, la manutenzione e la conservazione dell'impianto, ivi compresa la sostituzione della lampadina o delle lampadine difettate, danneggiate e/o deteriorate.
Al canone annuo di base viene applicata l'Iva corrente ed al suo ammontare vengono aggiunte le spese di stampa e spedizione di avvisi di pagamento.

5. Il canone è annuo, e quindi non frazionabile nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga in corso d'anno.
6. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione non è frazionabile; pertanto ad ognuna di essa deve corrispondere un unico intestatario.
7. Le tariffe vengono determinate con atto del Comune da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'anno di esercizio al quale si riferisce e decorre dal 1° gennaio del medesimo anno.
Nel caso di mancata adozione del provvedimento che ne determini un diverso ammontare, il valore del canone di attivazione e del canone annuo si intendono automaticamente prorogati di anno in anno.
8. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il contratto entro 60 giorno dalla data di pubblicazione della delibera citata.

Articolo 8 - Pagamento del Canone di attivazione e del Canone annuo

1. Il pagamento del canone di attivazione e del canone relativo al primo anno è effettuato con apposito bollettino pagoPA emesso dal funzionario incaricato del Comune.
2. All'atto della sottoscrizione della richiesta di attivazione del servizio, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti in relative al pagamento:
 - delle spese per l'attivazione dell'impianto (c.d. canone di attivazione);
 - dell'importo del primo anno di abbonamento, non frazionabile in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di richiesta di attivazione del servizio ed il 31 dicembre dell'anno in corso (c.d. canone annuo).
3. Non sono ammesse altre o diverse forme di pagamento.
4. La scadenza per il pagamento del canone annuo è stabilita alla data del 15 febbraio di ogni anno, salvo possibili variazioni che saranno comunque espressamente indicate negli avvisi o nei documenti contabili inviati al domicilio degli utenti.
5. Il pagamento del canone annuo è previsto in un'unica rata ed è relativo all'anno in corso.
6. Il pagamento del canone annuo è inteso per tutta la durata dell'anno solare di riferimento ed è comunque sempre dovuto, salvo che non sia pervenuta entro la data prevista di scadenza del canone annuo (30 novembre dell'anno precedente), richieste scritte di variazione o cessazione, in mancanza delle quali anche il servizio si intende tacitamente rinnovato per l'intero anno solare successivo.
7. Non è data facoltà agli interessati di corrispondere, in una unica soluzione anticipata, la corresponsione del canone di attivazione e del canone annuo tramite un unico versamento rapportato e calcolato sulle annualità di concessione del loculo.
8. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il servizio per l'anno in corso.

Articolo 9 – Omesso pagamento del canone annuo.

1. In caso di mancato pagamento nel termine indicato sul bollettino, il Comune provvede all'emissione ed all'invio di un sollecito a mezzo servizio postale.
2. Lo stesso contiene l'espressa indicazione che il caso di mancato pagamento, entro il nuovo termine evidenziato, il contratto s'intenderà risolto comportando la cessazione d'ufficio del servizio stesso effettuata attraverso il distacco dalla rete elettrica e dalla rimozione della lampadina nonché al recupero della somma dovuta nelle forme previste dalla legge.
3. Qualora in seguito all'omesso pagamento o al pagamento tardivo del canone annuo effettuato dopo il termine perentorio indicato nel sollecito, con il conseguente distacco dalla rete elettrica, venga richiesto il ripristino del servizio, deve essere prodotta una nuova richiesta di cui al precedente art. 5 e corrisposto un nuovo contributo di attivazione unitamente al pagamento delle somme scadute.

Articolo 10 – Rimborso del canone di attivazione e del canone annuo.

1. Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione del seguente caso:
 - Erroneo duplice versamento annuale per la medesima fornitura;
2. La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata al competente ufficio comunale: essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si richiede il rimborso, banca d'appoggio e codice Iban di conto corrente acceso dall'intestatario presso il quale accreditare gli importi rimborsabili.
3. Il Comune, previa valutazione del diritto di rimborso, vi provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Non è previsto alcun rimborso per il canone di attivazione, una tantum, relativo alla fornitura e all'allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

Capo IV Prescrizioni

Art. 11 - Divieti

1. Tutti i lavori necessari alla gestione del servizio delle lampade di illuminazione votiva vengono eseguiti esclusivamente dal Comune, anche tramite propri fornitori dello stesso autorizzati (ad eccezione delle foto / simboli retroilluminati)
2. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
3. E' altresì vietato eseguire o far eseguire lavori, anche strutturali dei manufatti lapidari o tombali, che possano interessare l'impianto elettrico senza il preventivo assenso scritto da parte del Comune.

4. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 18, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 12 - Variazioni di utenza

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito al fine di evitare disguidi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.
2. Le richieste di variazione dell'intestatario devono essere consegnate direttamente al competente ufficio comunale entro il 30 novembre di ogni anno, mediante l'utilizzo di apposita modulistica fornita dal Comune.
3. Tali richieste dovranno essere controfirmate anche, per autorizzazione, dal vecchio intestatario del servizio e corredate dal documento d'identità (qualora la modulistica non venga firmata innanzi al funzionario incaricato).
4. Le richieste di variazione dell'intestatario presentate dopo la prevista data di scadenza (30 novembre) verranno tenute in considerazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 13 – Segnalazione guasti

1. E' interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio delle lampade di illuminazione votiva al competente ufficio comunale, il quale provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari alla riparazione degli stessi.

Articolo 14 – Censimento e regolazione delle utenze in atto.

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale provvederà al controllo e al censimento delle utenze in atto.
2. Qualora il Comune riscontri lampade di illuminazione votiva accese non associate ad utenze attive e paganti, si provvederà alla sospensione immediata dell'erogazione del servizio.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 15 – Facoltà di modifica delle norme regolamentari

1. Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento le modifiche che ritiene necessarie ed opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio delle lampade di illuminazione votiva.

Articolo 16 - Efficacia del regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
3. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 17 – Tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), novellato dal Decreto 101/2018, e il Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.